



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------|
| dott. Francesco | TIRELLI | Presidente |
| dott. Ettore | CIRILLO | Componente aggregato rel. |
| dott. Giulia | IOFRIDA | Componente aggregato |
| dott. Luigi | MANCUSO | Componente supplente |
| dott. Irene | TRICOMI | Componente supplente |

DECISIONE

Premesso che:

1. L'Ufficio elettorale regionale, in data 30 gennaio 2018, decideva di non ammettere la lista "SìAmo" alle elezioni del Senato del 4 marzo 2018 per i collegi plurinominali Piemonte 1 e 2. Rilevava la mancanza della documentazione per il candidato Stefano Brugo (collegio plurinomiale Piemonte 2), che incideva anche sulla valida presentazione dell'altro collegio plurinomiale (Piemonte 1), non risultando rispettata la regola che imponeva la presentazione di candidature di almeno due terzi dei collegi plurinominali della Regione.

2. Avverso tale provvedimento ricorre Alessandra Spangaro, quale rappresentate della suddetta lista, assumendo che sarebbe infondato e non sorretto da nessuna disposizione normativa il criterio dell'arrotondamento per eccesso del numero frazionario corrispondente ai due terzi del numero dei collegi plurinominali, in una circoscrizione o Regione, per l'ammissione di una

lista che abbia raccolto le firme per la presentazione dei candidati non in tutti i collegi della stessa circoscrizione o Regione.

3. Il ricorso non è fondato. L'art. 18-*bis*, comma 1, primo periodo, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 165 del 2017, è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, e impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore. Tale interpretazione risulta coerente con l'art. 18-*bis*, comma 3, del medesimo d.P.R., a tenore del quale «In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominali».


P.Q.M.


Rigetta il ricorso indicato in premessa.


Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

IL PRESIDENTE


I COMPONENTI









Depositato in Segreteria
oggi  06/17/18

D'URSO Dott.ssa GIUSEPPINA
CANCELLIERE - B3

